



## **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

*(art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.)*

(approvato con deliberazione della Giunta di Unione Montana n. 26 del 31.05.2021)

(successivamente modificato con deliberazione della Giunta  
di Unione Montana n. 26 del 20 aprile 2023)

|  |           |
|--|-----------|
| <b>CAPO I – PRINCIPI GENERALI .....</b>  | <b>2</b>  |
| Art. 1 - Oggetto del Regolamento .....   | 2         |
| Art. 2 - Ambito di applicazione .....  | 2         |
| Art. 3 - Destinazione del Fondo.....   | 2         |
| Art. 4 - Ruoli e funzioni.....   | 3         |
| Art. 5 - Incarichi e gruppo di lavoro .....  | 3         |
| Art. 6 - Criteri di ripartizione in caso di Centrali di Committenza.....                             | 4         |
| <b>CAPO II – FONDO PER LAVORI .....</b>  | <b>5</b>  |
| Art. 7 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo per i lavori .....                            | 5         |
| Art. 8 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per i lavori .....                | 6         |
| Art. 9 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori.....          | 6         |
| <b>CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI .....</b>  | <b>7</b>  |
| Art. 10 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo per forniture e servizi.....                 | 7         |
| Art. 11 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi .....    | 7         |
| Art. 12 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi . | 8         |
| Art. 13 - Criteri di ripartizione in caso di Centrali di Committenza .....                           | 9         |
| <b>CAPO IV – NORME COMUNI .....</b>  | <b>10</b> |
| Art. 14 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo.....                                   | 10        |
| Art. 15 - Termini per le prestazioni.....  | 10        |
| Art. 16 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento.....                                   | 10        |
| <b>CAPO V – Disposizioni transitorie e finali.....</b>   | <b>11</b> |
| Art. 18 - Campo di applicazione e disciplina transitoria .....                                       | 11        |

## CAPO I – PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii, di seguito denominato "Codice dei Contratti", è applicabile a tutti i contratti regolati dal medesimo Codice, comprese le concessioni, e definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche.
2. Il Regolamento disciplina la costituzione del fondo costituito ai sensi del comma 2 del Codice dei Contratti e si applica nei casi di svolgimento di funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi dovuti a fattispecie non conformi alle vigenti norme di legge.

### Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici nonché per servizi e forniture, come specificato negli articoli seguenti.
2. Ai sensi dell'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del Codice dei Contratti, le risorse destinate al Fondo sono modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara e la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale interno (in relazione alla quota massima annualmente liquidabile indicata dal medesimo Codice), per le funzioni/attività effettivamente svolte, è stabilita in relazione ai tempi ed ai costi previsti dal quadro economico.
3. Sono esclusi dall'incentivo di cui al presente Regolamento tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice ed i lavori in amministrazione diretta.
4. Il presente Regolamento si applica anche nell'ipotesi di una Centrale di Committenza per le attività, tra quelle suindicate, svolte dai dipendenti della Centrale di Committenza, con le modalità indicate nel successivo articolo 6.
5. Il Regolamento si applica anche alle concessioni e ai contratti misti di lavori, forniture e servizi. In questo caso, dall'importo a base di calcolo per il calcolo del Fondo, sono dedotte tutte le somme derivanti dai costi energetici (quali, ad esempio, la fornitura di energia elettrica o di gas metano). All'interno dei predetti contratti e concessioni i lavori vengono incentivati secondo le procedure descritte per i lavori (Capo II del presente Regolamento) mentre i servizi vengono incentivati secondo quanto disposto del Capo III del presente Regolamento.
6. Il Regolamento si applica anche agli appalti affidati per mezzo dello strumento dell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del Codice. In tale fattispecie i relativi incentivi vanno individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione. Al RUP dell'accordo quadro ed ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento del singolo contratto, mentre al RUP del contratto, e suoi collaboratori, la parte riferita all'esecuzione del singolo contratto.

### Art. 3 - Destinazione del Fondo

1. Il Fondo, la cui percentuale effettiva è determinata in base ai criteri più avanti dettagliati, è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base di gara, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti, di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

2. La quota pari all'80% del Fondo, comprensiva degli oneri accessori a carico dell'Amministrazione, costituisce il compenso incentivante da corrispondere ai dipendenti aventi titolo. Tale compenso, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, è ripartito con le modalità e i criteri previsti nel presente Regolamento, tra il RUP ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice dei Contratti, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione.
3. Il restante 20% delle risorse del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle attività strettamente legate alla realizzazione e gestione delle opere pubbliche, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza e dei servizi delle strutture tecniche dell'Ente. È quindi utilizzabile per:
  - a) acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - b) implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
4. Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura.
5. L'importo del Fondo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti conformi all'art. 106, commi 1, 7 e 12, del Codice dei Contratti contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. Il Fondo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice dei Contratti.

#### **Art. 4 – Ruoli e Funzioni**

1. Le attività ed i ruoli per i quali può essere riconosciuto l'incentivo per funzioni tecniche di cui al presente Regolamento sono:
  - attività di programmazione della spesa per investimenti;
  - attività di valutazione preventiva dei progetti;
  - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
  - Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
  - direzione lavori o direzione dell'esecuzione;
  - collaudo tecnico amministrativo, statico o verifica di conformità;
2. È compreso nella ripartizione dell'incentivo l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato e il personale amministrativo, che intervenendo nelle diverse fasi del procedimento contribuisce all'attuazione del progetto mediante la predisposizione degli atti amministrativi.
3. Le figure professionali in questione forniscono un contributo di natura intellettuale e materiale all'attività del RUP, nonché alla programmazione degli interventi da finanziare, alla direzione lavori e alla contabilizzazione degli stessi (es. redazione capitolati, gestione amministrativa delle fatture, monitoraggio degli stati di avanzamento e contabilizzazione dei lavori, etc.), al collaudo.

#### **Art. 5 – Incarichi e gruppo di lavoro**

1. Gli incarichi, ruoli e funzioni di cui al precedente articolo 4 sono conferiti con provvedimento formale del competente Dirigente/Responsabile d'Area, tenendo conto delle professionalità dei dipendenti e applicando, ove possibile, il principio di rotazione, sia con riferimento alla consistenza degli interventi che ai ruoli svolti.
2. Gli incarichi possono essere revocati con provvedimento motivato. Nel solo caso in cui il soggetto

incaricato sia cessato dall'incarico per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essergli riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, previa relazione che certifichi l'attività stessa.

3. Gli atti di conferimento degli incarichi, o i successivi atti precedenti alla fase di rendicontazione delle attività, devono riportare:
  - a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
  - b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i;
  - c) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente/Responsabile d'Area competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il Dirigente/Responsabile d'Area che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
7. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 5, del Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, per gli anni dal 2023 al 2026, in deroga a quanto stabilito dal precedente comma 7, può essere erogato, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.

#### **Art. 6 - Criteri di ripartizione in caso di Centrali di Committenza**

1. In caso di attività svolta da Centrali di Committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice dei Contratti.

## CAPO II – FONDO PER LAVORI

### Art. 7 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per i lavori

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo dei lavori come indicato nella seguente tabella:

| base di gara (€) |           | Descrizione  | Aliquota | Importo del Fondo                     |
|------------------|-----------|--|----------|---------------------------------------|
| da               | a         |  |          |                                       |
| 40.000           | 999.999   | procedure negoziate (non riconosciuto per gli affidamenti diretti) | 2%       | 2% dell'importo                       |
| 1.000.000        | 5.547.999 | procedure ordinarie fino a soglia comunitaria                      | 1,75%    | € 19.999,98 + 1,75% sulla parte oltre |
| 5.548.000        |           | procedure ordinarie oltre soglia comunitaria                       | 1,00%    | € 99.589,96 + 1,00% sulla parte oltre |

2. L'incentivo è escluso per affidamenti di lavori sotto la soglia dei 40.000 € (intesa come soglia prevista dall'art. 36 comma 2 lettera a del Codice dei Contratti) ed in tutti i casi in cui ci si avvalga di un affidamento diretto senza una procedura di selezione dell'affidatario.
3. In caso di modifica da parte del Legislatore delle soglie sopra riportate, la tabella verrà automaticamente adeguata.
4. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 3, comma 3, del presente Regolamento.
5. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

| Prestazione   | Percentuale |
|---|-------------|
| 1) Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori (di cui 35% ai collaboratori)  | 40%         |
| 2) Attività di programmazione della spesa per investimenti e collaboratori (di cui 35% ai collaboratori)  | 5%          |
| 3) Verifica preventiva della progettazione e validazione e collaboratori (di cui 35% ai collaboratori)  | 10%         |
| 4) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei contratti i pubblici e collaboratori (di cui 35% ai collaboratori) | 15%         |
| 5) Direzione lavori (di cui 35% ai collaboratori)   | 20%         |
| 6) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (di cui 35% ai collaboratori)   | 10%         |
| <b>TOTALE</b>   | <b>100%</b> |

6. La liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente/Responsabile d'Area competente che valuta la rispondenza delle relative schede alle percentuali sopra riportate anche in base alle attività

effettivamente svolte dal personale coinvolto.

**Art. 8 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori**

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

|  | Coeff. riduttivo C1 |
|--|---------------------|
| ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale   | 0,9                 |
| ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale   | 0,8                 |
| ritardi superiori al 41% della durata contrattuale | 0,7                 |

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

|   | Coeff. riduttivo C2 |
|---|---------------------|
| incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30% | 0,9                 |
| incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40% | 0,8                 |
| incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50% | 0,7                 |
| incremento dei costi superiore al 50%               | 0,5                 |

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.
4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), comma 7 e comma 12, del Codice dei Contratti;
  - b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
  - c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.

**Art. 9 - Criteri di ripartizione in caso di Centrali di Committenza**

1. In caso di attività svolta da Centrali di Committenza, la quota parte di incentivo di cui all'art. 6, comma 1, del presente Regolamento, è così ripartito:

| Prestazione  | Percentuale |
|--|-------------|
| 1) Responsabile unico del procedimento della CUC e collaboratori (di cui 35% ai collaboratori)                 | 50%         |
| 2) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e collaboratori (di cui 35% ai collaboratori) | 50%         |
| <b>TOTALE</b>  | <b>100%</b> |

### CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI

#### Art. 10 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi

1. Contribuiscono all'accantonamento del Fondo solo i servizi e le forniture, che prevedono funzioni tecniche, per i quali è stato nominato un Direttore dell'Esecuzione con competenze altamente specialistiche, su proposta del RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, ovvero nel caso di:
  - a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro (Delibera ANAC del 26/10/2016);
  - b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
  - c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi;
  - d) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
  - e) esigenze organizzative interne, adeguatamente motivate, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

#### Art. 11 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo a base di gara della fornitura o del servizio come indicato nella seguente tabella:

| base di gara (€) |           | Descrizione   | Aliquota | Importo del Fondo   |
|------------------|-----------|---|----------|---|
| da               | a         |   |          |   |
| 40.000           | 499.999   | procedure negoziate (non riconosciuto per gli affidamenti diretti)<br><br>solo nei casi sopra previsti dall'art.10 comma2 lett b),c), d) e) | 1,5%     | 1,5% dell'importo   |
| 500.000          | 4.999.000 |   | 1,0%     | € 7.499,99 +<br>1,0%<br>sulla parte oltre<br>500.000,00 €     |
| 5.000.000        |           |   | 0,75%    | € 52.489,98 +<br>0,75%<br>sulla parte oltre<br>5.000.000,00 € |

2. L'incentivo è escluso per affidamenti di forniture e servizi sotto la soglia dei 40.000 € (intesa come soglia prevista dall'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti.
3. L'incentivo è normalmente escluso per affidamenti di forniture e servizi sotto la soglia dei 500.000 € ad eccezione dei casi previsti dall'art. 11 comma 2, lett b), c), d), e).
4. L'incentivo è di norma escluso per l'adesione a Convenzioni offerte da Centrali di Committenza nelle varie aree merceologiche (quali "Energia", "Alimenti, ristorazione e buoni pasto", "Editoria, eventi e comunicazione", ecc.). Fanno eccezione le adesioni per quelle Aree merceologiche, quali "Servizi agli immobili", "Arredi e complementi", ecc. per acquisti comunque superiori alla soglia del comma 1, che sulla base del combinato disposto con l'art. 2, necessitano di un atto formale di approvazione finale quale ad esempio certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione, verifica di conformità, ecc. da parte di una figura specializzata e che richiedono quindi, per vigilare sulla corretta esecuzione, l'impiego di figure tecniche altamente specialistiche.
5. In caso di modifica da parte del Legislatore delle soglie sopra riportate, la tabella verrà automaticamente adeguata.



6. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 comma 3 del presente Regolamento.
7. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

| Prestazione   | Percentuale |
|---|-------------|
| 1) Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori (di cui 35% ai collaboratori)  | 40%         |
| 2) Attività di programmazione della spesa per investimenti e collaboratori (di cui 35% ai collaboratori)  | 10%         |
| 3) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei contratti pubblici e collaboratori (di cui 35% ai collaboratori) | 20%         |
| 4) Fase di esecuzione: direzione dell'esecuzione, verifica di conformità e regolare esecuzione, collaudo (di cui 35% ai collaboratori)                | 30%         |
| <b>TOTALE</b>   | <b>100%</b> |

8. La liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente/Responsabile d'Area competente che valuta la rispondenza delle relative schede alle percentuali sopra riportate, anche in base alle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.

**Art.12 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi**

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

|  | Coeff. riduttivo C1 |
|--|---------------------|
| ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale   | 0,9                 |
| ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale   | 0,8                 |
| ritardi superiori al 41% della durata contrattuale | 0,7                 |

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

|   | Coeff. riduttivo C2 |
|---|---------------------|
| incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30% | 0,9                 |
| incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40% | 0,8                 |
| incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50% | 0,7                 |
| incremento dei costi superiore al 50%               | 0,5                 |

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.
4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), e comma 7 e comma 12, del Codice dei Contratti;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.

**Art. 13 - Criteri di ripartizione in caso di Centrali di Committenza**

1. In caso di attività svolta da Centrali di Committenza, la quota parte di incentivo di cui all'art. 6, comma 1, del presente Regolamento, è così ripartito:

| <b>Prestazione</b>   | <b>Percentuale</b> |
|--|--------------------|
| 1) Responsabile unico del procedimento della CUC e collaboratori (di cui 35% ai collaboratori)                 | 50%                |
| 2) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e collaboratori (di cui 35% ai collaboratori) | 50%                |
| <b>TOTALE</b>  | <b>100%</b>        |

## CAPO IV – NORME COMUNI

### **Art. 14 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo**

1. La liquidazione della quota del Fondo è disposta dal Dirigente/Responsabile d'Area competente, previo accertamento e valutazione delle specifiche attività svolte dai dipendenti. Alla determinazione di liquidazione saranno allegate le schede di ripartizione degli incentivi asseverate dai rispettivi RUP.
2. La liquidazione del compenso potrà avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso stesso si riferisce.
3. Per le attività di durata pluriennale è possibile prevedere delle liquidazioni dei compensi in acconto, proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del corrispondente trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente.
5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti potenziali destinatari del fondo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 4 dell'art. 113 del Codice dei Contratti.
6. Con l'atto col quale è disposto il compenso devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze nonché deve essere verificato il rispetto della disposizione di cui all'art. 31 comma 12 del Codice dei Contratti.

### **Art. 15 – Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del Codice dei Contratti e dalle relative norme regolamentari vigenti.
2. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

### **Art. 16 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento**

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice dei Contratti.

## **CAPO V - Disposizioni transitorie e finali**

### **Art.17 - Campo di applicazione e disciplina transitoria**

1. Il Dirigente/Responsabile d'Area competente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione, e si applica alle procedure per le quali la data di pubblicazione dei bandi e di spedizione delle lettere di invito è successiva alla data della pubblicazione all'Albo Pretorio e alle attività incentivate svolte successivamente a tale data. Per le procedure avviate prima della data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ancorché non concluse, si applicano le previsioni di Legge e regolamentari all'epoca vigenti.
3. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice dei Contratti e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.
4. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice dei Contratti.
5. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento sarà fatto riferimento al Codice dei Contratti;
6. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da Autorità quali ANAC, Corte dei Conti, ecc. che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare.